



COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

☎ 079/4187064/052/055 – FAX 079/4187077 – Email: servizisociali@comune.uri.ss.it PEC servizisociali.uri@pec.comunas.it

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E PUBBLICA E ISTRUZIONE

Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 – Art. 11.

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE ANNO 2017

Art. 1 – Norma generale.

1. In attuazione della Delibera G.R. n. 25/13 del 23.05.2017, con il presente bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi della Legge n. 431/98, art. 11 e destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico.
2. I contributi di cui al presente bando sono destinati a integrare i canoni di locazione per l'anno 2017.
3. La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello A allegato al presente bando.
4. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
5. La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere **consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo** del Comune di Uri sito in via Sassari 95- 07040 Uri - oppure trasmessa al seguente indirizzo di **PEC** del Comune di Uri protocollo.uri@pec.comunas.it. Nel caso di inoltro mediante servizio postale farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune, pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di scadenza anche se spedite entro la stessa data. Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura "Domanda di contributo Canoni Locazione anno 2017".

N.B. Tutte le domande di contributo dovranno pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 10/07/2017. In nessun caso saranno accettate domande pervenute fuori termine.

Art. 2 – Destinatari.

1. Destinatari dei contributi sono i residenti nel comune di Uri titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Uri e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
2. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda e coincidere con quella indicata nel contratto di locazione.
3. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, comma 2, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).
4. La locazione deve:
 - a) risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - b) sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - c) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.
5. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
6. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.
7. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altre abitazioni su tutto il territorio nazionale.
8. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente.
9. In caso di coabitazione di più nuclei familiari, può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Definizione di nucleo familiare.

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.
2. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
4. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Art. 4 – Requisiti per ottenere i benefici.

1. Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni del decreto ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 integrato dai criteri stabiliti con Deliberazione R.A.S. n.28/9 del 1.7.2005.
2. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:
 - ✓ **Fascia A)** ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.049,14**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**.

- ✓ **Fascia B)** ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a **€ 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo risulti superiore al 24%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

N.B. Si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO in corso di validità.

Art. 5 - Determinazione della misura del contributo.

1. L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra: canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo (FASCIA A)

- ISEE del nucleo familiare = **€ 10.000,00**

- Canone annuo effettivo = **€ 3.600,00**

- Canone sopportabile = 10.000,00 x 14% (incidenza massima ammissibile) = **€ 1.400,00**

- Ammontare massimo del contributo = (Canone annuo effettivo – canone sopportabile), vale a dire: **€ 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00**.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 5 a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

2. Per ragioni di equità e parità di trattamento in caso di finanziamento insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti gli aventi diritto.

Art. 7 – Obblighi del richiedente.

1. Il richiedente è tenuto a comunicare per tempo al competente Ufficio ogni successiva ed eventuale variazione del domicilio.

Art. 8 - Controlli e sanzioni.

1. Ai sensi dell'art. 714 del DPR n° 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

3. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, gli stessi verranno revocati con effetto immediato.

Art. 9 - Maggiorazione del contributo.

1. Eventuali incrementi del fondo erogato dalla RAS e relativi criteri di ripartizione, sono demandati alla Giunta Comunale che, qualora la disponibilità finanziaria dell'ente lo consentisse, provvederà con apposito atto a determinarne l'entità, a stabilire eventuali sottoclassi di reddito e/o ulteriori soglie di incidenza del canone e a stabilire ulteriori punteggi per l'estensione della graduatoria.

2. In caso di applicazione del precedente punto 1, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando.

Art. 10 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

1. Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs n.196/2003 e della Direttiva per l'attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati che

riguardano il richiedente ha come finalità la gestione delle procedure oggetto del presente bando. il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

2. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

3. I dati saranno trattati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Uri.

11. – Disposizioni finali.

1. Il Comune di Uri si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare il presente Avviso in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

2. Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune all'indirizzo:

www.comune.uri.ss.it nella sezione: "Famiglia – Sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione"

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge 09.12.1998, n. 431, art. 11;
- D.M. 07.06.1999 (G.U. 19.07.1998, 167);
- Deliberazione C.I.P.E. del 30.06.1999, n. 100;
- Circolare n. XII.8.11 Prot. 19317 del 23.05.2011 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici- Direzione generale Servizio Edilizia Residenziale;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 25/3 del 23.05.2017;
- Determinazione RAS n. 20555/577 del 25.05.2017;
- DPCM 159/2013.

3. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Murgia.

Uri 5/6/2017

Il Responsabile del Servizio Sociale
(Dott.ssa Alessandra Finà)